

Codice A1816A

D.D. 5 marzo 2019, n. 682

Legge regionale 10/02/2009, n. 4 e s.m.i., Autorizzazione ai sensi dell'art. 6 del Regolamento forestale D.P.G.R. 8/R del 20/09/2011 e s.m.i. - Richiedente: Ditta individuale VIALE FABRIZIO - Interventi selvicolturali in Comune di Vernante (CN) loc. Castello - Istanza n. 45377/2019.

PRESO ATTO del D.lgs. 34/2018;

VISTA la Legge regionale 10/02/2009, n. 4 e s.m.i., articolo 14, lettera c);

VISTO il Regolamento forestale D.P.G.R. n. 8/R del 20/11/2011 e s.m.i.;

VISTA la domanda n. 45377/2019 presentata al Settore Tecnico Regionale di Cuneo della Regione Piemonte – Sportello Forestale di Cuneo – dalla Ditta individuale VIALE FABRIZIO, in data 11/02/2019 – assunta al Protocollo n. 6938;

PRESO ATTO del verbale d'istruttoria redatto dal Funzionario incaricato del Settore Tecnico Regionale di Cuneo della Regione Piemonte Dott. For. Fabrizio Maglioni in data 04/03/2019, nel quale si esprime parere favorevole all'effettuazione degli interventi selvicolturali sotto descritti in tabella:

| Tipologia forestale | Superficie da progetto (ha) | Superficie ammessa (ha) |
|--|-----------------------------|-------------------------|
| - Rimboschimento di abete rosso, larice e pino strobo con latifoglie | 2,8000 | 2,8000 |
| | | |
| Totale | 2,8000 | 2,8000 |

Tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

VISTI gli articoli 4 e 17 del D. Lgs. n.° 165/2001;

VISTO l'articolo 17 della Legge regionale 28/07/2008, n.° 23;

determina

di autorizzare, ai sensi dell'articolo 14 della Legge regionale 10/02/2009, n. 4 e s.m.i. ed ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento forestale n. 8/R del 20/11/2011 e s.m.i., la Ditta Individuale Viale Fabrizio all'esecuzione degli interventi selvicolturali in Comune di Vernante (località Castello), così come descritti nel progetto d'intervento e nelle integrazioni progettuali, rispettando le prescrizioni di seguito indicate:

- le superfici di intervento sono individuate catastalmente come da tabella seguente:

| Comune | Sez. Cens. | Foglio | Particella | Sup. catastale (ha) | Sup. intervento (ha) |
|----------|------------|--------|------------|---------------------|----------------------|
| Vernante | ----- | 4 | 9 | 0,0726 | 0,700 |
| Vernante | ----- | 4 | 313 | 2,7340 | 2,7340 |

- Il taglio dovrà essere effettuato sulla superficie come indicato nella planimetria allegata al progetto per ha 2,8000 di rimboschimento di abete rosso, larice e pino strobo con latifoglie, ed essere conforme allo stesso;
- eventuali varianti al tipo d'intervento ed ai parametri progettuali dovranno essere preventivamente autorizzati;
 - potranno essere eseguite eventuali modifiche o integrazioni che riguardino le vie d'esbosco previa comunicazione e conseguente autorizzazione da parte dello Sportello forestale regionale presso il Settore Tecnico Regionale di Cuneo;
 - il taglio dovrà essere effettuato nei limiti complessivi approvati, così come individuati nell'ambito dei rilievi effettuati;
 - si approva la deroga dall'assegno al taglio, ai sensi dell'art. 9, comma 8 del Regolamento forestale regionale vigente;
 - si approva il numero delle piante prelevabili pari a 961 esemplari (tutti conifere del rimboschimento);
 - si approva il volume di legname prelevabile con l'intervento pari a 534 mc; tale valore è indicativo in quanto, dipende dai procedimenti dendrometrici di calcolo del volume delle piante;
 - si prescrive il rilascio a tempo indeterminato di una pianta morta ed una viva ogni 0,5 ha, per favorire la biodiversità;
 - non potranno essere tagliate: le piante diverse da abete rosso, pino strobo, larice e piante morte a terra;
 - si prescrive che venga effettuato un sopralluogo congiunto di fine lavori, per verificare le aree su cui sarà necessario realizzare nuclei di rinfoltimento localizzati con latifoglie autoctone;
 - qualora, durante il periodo di esecuzione degli stessi dovessero verificarsi motivi di variazioni non di lieve entità nel tipo di intervento, nelle superfici e nelle quantità, si dovrà contattare lo Sportello forestale regionale di Cuneo per verificare la necessità di predisporre una variante al progetto approvato;
 - il taglio dovrà essere effettuato in modo tale da non danneggiare le piante da rilasciare;
 - particolare attenzione si dovrà porre al rilascio della copertura del suolo nelle sue diverse componenti, secondo quanto previsto dal DPRG n. 8/R del 20/11/2011 e s.m.i.;
 - i gruppi di piante e le piante singole dovranno essere rilasciati sull'intera superficie e distribuiti in modo tale da garantire la protezione dei versanti da qualsiasi forma di dissesto idrogeologico (erosione del terreno, rotolamento di sassi e movimenti nevosi);
 - uguale cura al medesimo problema dovrà essere posta nella realizzazione delle vie temporanee di esbosco - *qualora previste* - che comportino porzioni di superficie tagliate a raso;
 - nel realizzare la via temporanea di esbosco questa dovrà avere lunghezza contenuta in 60 ml; la stessa dovrà essere realizzata secondo i limiti costruttivi previsti dall'art. 52, comma 1, lett. c) del Regolamento forestale vigente; qualora in fase realizzativa dovessero essere superati tali limiti, il tratto di viabilità in esame dovrà ricevere tutte le opportune autorizzazioni (in qualità di viabilità permanente);
 - durante le operazioni di esbosco del legname si dovrà porre particolare attenzione a non danneggiare le ceppaie delle piante tagliate;
 - ramaglie, cimali, e altro materiale legnoso di piccole dimensioni deve essere lasciato in bosco o deprezzato e sparso sul suolo (evitando di coprire la rinnovazione esistente), oppure riunito in piccoli cumuli di dimensioni comunque non superiori a 10 mt steri. Gli scarti di lavorazione possono essere utilizzati per la chiusura delle vie di esbosco. Nelle aree ad alta priorità di

antincendio boschivo si osservano le prescrizioni del Piano regionale antincendi boschivi; per l'abbruciamento in bosco degli scarti, valgono le norme della L.r. n. 21/2013. In nessun caso tale materiale deve occupare vie di accesso pedonali, ostruire impluvi, fossi, e alvei di corsi d'acqua;

– a chiusura del cantiere ed a conclusione degli interventi selvicolturali, si dovranno rispettare le norme di seguito ribadite (desunte dall'art. 34 del Regolamento):

1. alla conclusione degli interventi selvicolturali, dovranno essere eseguite tutte le operazioni necessarie ad assicurare la stabilità idrogeologica, attraverso la stabilizzazione dei movimenti terra e la regimazione dei deflussi superficiali;

2. In particolare si dovrà provvedere alle seguenti operazioni:

a. ripristino della viabilità forestale mediante sistemazione del piano viabile e ripristino dell'efficienza delle opere di regimazione delle acque meteoriche superficiali;

b. sistemazione delle linee di esbosco per gravità, in modo da evitare l'innescò di fenomeni di erosione;

c. per le vie di esbosco per mezzi meccanici:

d.

1) chiusura e protezione degli accessi;

2) realizzazione di solchi trasversali nei tratti con pendenza maggiore del 20 per cento per intercettare lo scorrimento superficiale ed evitare l'erosione del suolo. L'interdistanza dei solchi trasversali è compresa fra 10 e 20 metri in relazione alla maggiore o minore pendenza.”;

– relativamente alle vie di esbosco per mezzi meccanici, dovrà inoltre provvedersi al ripristino del libero deflusso delle acque in corrispondenza degli attraversamenti dei corsi d'acqua e degli impluvi;

– per quanto non indicato nelle prescrizioni, dovranno essere rispettate le norme dettate dal Regolamento forestale n. 8/R del 20/11/2011 e s.m.i.;

– dovranno essere rispettate tutte le norme vigenti in materia di sicurezza;

– i lavori di taglio ed esbosco dovranno essere terminati entro 3 anni dalla data di emissione del provvedimento autorizzativo (regolamento, art. 6, par. 5);

– entro 60 giorni dalla conclusione dell'intervento dovrà essere trasmessa allo Sportello forestale presso il Settore Tecnico Regionale della Regione Piemonte la dichiarazione di regolare esecuzione dei lavori, redatta da un tecnico forestale abilitato.

Il Richiedente sarà ritenuto responsabile di ogni inadempienza a quanto stabilito nella presente determinazione e di tutti i danni che, in dipendenza dei lavori, dovessero derivare a persone, animali o cose, facendo salvi i diritti ed interessi di terzi e sollevando questo Ente da qualsiasi pretesa o molestia anche giudiziaria, che potesse provenire da quanti si ritenessero danneggiati.

L'inosservanza, anche parziale, di una sola delle prescrizioni e di quanto contenuto nelle norme dettate dal Regolamento forestale n. 8/R del 20/11/2011 e s.m.i., comporterà l'applicazione delle sanzioni e dei provvedimenti previsti dalla legge vigente.

Per quanto attiene all'assolvimento dell'imposta di bollo relativamente all'istanza presentata, si prende atto che il proponente ha presentato apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio, in cui precisa che la marca da bollo n. 01170525277178 emessa il 05/02/2019 dell'importo di euro 16,00 deve ritenersi associata a tale istanza ed è in possesso del proponente medesimo.

Avverso il presente provvedimento – da chiunque avente legittimo interesse – può essere proposto ricorso davanti al competente T.A.R. entro 60 giorni dalla pubblicazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della Legge regionale 12.10.2010, n. 22.

IL DIRIGENTE DI SETTORE
Arch. Graziano VOLPE

Il funzionario estensore
Dott. For. Fabrizio Maglioni